



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 dicembre 2015, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere, relatore
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/ INPR del 15 aprile 2014 recante "*...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013*".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, redatta dall'organo di revisione del Comune di Istrana (TV) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 1° ottobre 2015, prot. n. 6233, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 12071 del 14 ottobre 2015 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6411 del 14 ottobre 2015);


VISTA l'ordinanza presidenziale n. 63/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Elena Brandolini;

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2013, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguente, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Istrana (TV) emergevano le criticità di cui appresso:

- 1.** Gestione residui e sfioramento del par. 2 (*"Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà"*) che, in specie, si attesta al 47,54%;
- 2.** Mancato inoltro del Piano razionalizzazione delle partecipazioni



societarie di cui all'articolo 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

3. mancata adozione per il 2013 del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ex art. 48 co.1, d.lgs. 198/2006 a fronte però di autorizzazione di mobilità in entrata.

In data 1° ottobre 2015 con nota indicata in preambolo il Magistrato istruttore, tra le altre, richiedeva all'ente ed al Revisore dei conti di confermare i dati relativamente a quanto sopra evidenziato e di fornire chiarimenti in ordine alle criticità sopra indicate.

Con nota del 14 ottobre 2015, già richiamata, a firma del Sindaco e del Revisore Unico dei Conti, il Comune di Istrana, in relazione alle predette criticità, forniva i chiarimenti di seguito riportati.

1. Con riferimento all'incidenza del volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III l'Ente confermava i dati già forniti e, pertanto, lo sforamento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 2.

In merito inoltre all'eccessiva concentrazione di residui attivi (ed al loro basso tasso di smaltimento) e passivi di parte capitale adduceva a motivazione del loro mantenimento il fatto che essi si riferivano ad opere in corso di realizzazione ed in particolare alla costruzione di una scuola elementare (ultimata nel corso dell'anno 2013) e altre due opere di altrettanta rilevanza di cui si prevedeva la realizzazione nel corso del triennio 2014/2016 (costruzione di sottopassi ferroviari, in convenzione con FS, Regione Veneto e Provincia di Treviso, e restauro di Villa Lattes finanziato con contributo della Regione Veneto).

2. Con riferimento al mancato invio del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, di cui all'art. 1, c.612 e ss. della L. 23 dicembre 2014, n. 190, il Comune rappresentava che il predetto Piano stesso era in corso di redazione e sarebbe stato sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e, quindi, successivamente inviato a questa Sezione.



3. Con riferimento alla mancata adozione, nel 2013, del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ex art. 48 co.1, d.lgs. 198/2006, l'Ente rappresentava di aver provveduto nel corso del 2014, con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 2 aprile 2014. A motivazione del ritardo rappresentava che il parere della Consigliera provinciale per le pari opportunità, richiesto con nota dell'Ente in data 19 dicembre 2013, era pervenuto in data 1° aprile 2014. Quanto all'autorizzazione della mobilità in entrata pur in presenza del divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, previsto quale sanzione per la mancata adozione del suddetto piano, l'Ente evidenziava che l'assunzione in questione era avvenuta tramite l'istituto della mobilità esterna, ossia per effetto del trasferimento del rapporto di lavoro tra due enti sottoposti entrambi ai vincoli/limiti assunzionali e che, pertanto, non si trattava di assunzione di nuovo personale.

DIRITTO

I. Il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale [art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del

2005 e art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012] assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del < *riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa* > (Corte Costituzionale, sentenza n. 179 del 2007) atto a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013).

Ne consegue che il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

A sua volta, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i predetti controlli ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica - è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto *"su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa"* (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica - come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

Nell'ambito di questa attività di controllo finanziario, la verifica affidata alla Corte dei conti ha assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (Corte Costituzionale sentenze n. 40/2014 e n. 60/2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di



coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.

II. Merito

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2013 del Comune di Istrana, la


Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune in sede istruttoria, deve richiamare l'attenzione dell'Ente sulle osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.


II.1 Gestione residui e mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 2.

In sede istruttoria, oltre al mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 2 che, in specie, si attesta al 47,54%, l'analisi dei dati ha evidenziato un'eccessiva concentrazione di residui attivi, pari al 85,18% del totale degli accertamenti di competenza, dei quali il 28,64% è costituito da residui attivi di parte corrente e il 56,05% da residui attivi di parte capitale, e di residui passivi, pari al 139,77% degli impegni complessivi, dei quali il 26,14% è costituito da residui passivi di parte corrente e il 111,91% da residui attivi di parte capitale. E' emerso, altresì, che il tasso di smaltimento dei residui attivi di parte capitale è estremamente basso (0,14%).

La Sezione, sul punto, prende atto di quanto addotto in sede istruttoria dal Comune di Istrana ma, nel contempo, non può esimersi dal ricordare che l'applicazione al rendiconto della gestione del principio di prudenza deve tradursi nella regola secondo la quale non possono essere riportate

nel risultato di amministrazione le entrate delle quali non è sufficientemente certa la realizzazione (in alternativa, è necessario procedere alla costituzione di appositi accantonamenti nel risultato di amministrazione al fine di sterilizzare gli effetti negativi derivanti da eventuali insussistenze) e che il principio di veridicità di cui all'art. 162 TUEL, applicato al rendiconto, impone che il risultato di amministrazione rispecchi l'effettiva situazione finanziaria dell'ente. Ricorda, tra l'altro, che l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese hanno un valore essenziale per la corretta gestione dell'Ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire l'eventuale possibile dissesto tanto che devono essere dimostrate con valutazioni, descrizioni, analisi e devono essere verificate dall'Organo di revisione dell'Ente stesso. Ciò comporta la necessità di procedere ad un'effettiva e concreta operazione di riaccertamento dei residui, come richiesto dal principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario ed espressamente disposto dall'art.228 TUEL. Si tratta, pertanto, di una verifica sostanziale e non solo formale, da effettuarsi obbligatoriamente, per ciascun residuo proveniente dagli anni precedenti, da parte innanzitutto dei responsabili dei servizi competenti e poi dal responsabile del servizio finanziario. Nel corso di tale operazione, l'ente è tenuto a mantenere un comportamento prudente evitando, ad esempio, di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio, i crediti assolutamente inesigibili, controversi e quelli riconosciuti di dubbia o di difficile esazione oppure debiti per i quali non sussistano i requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, il cui pagamento, quindi, possa essere previsto con ragionevole grado di





certezza. Inoltre, in presenza di residui passivi risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso.

Questo viene evidenziato non solo in relazione all'obbligo sancito dall'art. 6, comma 17 del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 ma, anche, in considerazione dell'applicazione delle novelle apportate al TUEL dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Si richiama, altresì, l'attenzione dell'Ente sulla necessità del rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale, quali definiti con apposito D.M. del 18 febbraio 2013 per il triennio 2013-2015.


Ciò premesso, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, la Sezione raccomanda l'effettuazione (da parte degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza) di un attento monitoraggio della gestione dei residui in generale (attivi e passivi) in


vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di legge ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

II.2. Mancato inoltro del Piano razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014.

La Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone - a legislazione vigente - tra ente locale e società partecipata, sottolinea, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Ciò impone necessità, per l'Ente, di esercitare, comunque e costantemente, quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

A tale riguardo giova richiamare la normativa recente che assegna all'ente l'analisi puntuale e concreta delle attività indicate come scopi societari con l'evidente scopo di sondare l'esistenza di quel rapporto di stretta necessità richiesto dall'art. 3, co. 27, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. Detto rapporto appare ancor più evidente dopo l'entrata in





vigore dell'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ove testualmente si afferma, rimarcando la pedissequa applicazione del citato articolo 3 comma 27, l'esigenza di provvedere ad un attento Piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente *<in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni>* (comma 611). Detto Piano, da approvarsi entro il 31 marzo 2015, deve contenere anche le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (comma 612).


A detti adempimenti il Comune di Istrana è inottemperante in quanto,

come precisato dal medesimo Comune in sede istruttoria, il predetto Piano alla data del 14 ottobre 2015 (risposta del Comune alla nota istruttoria) era ancora *<in corso di redazione>*.

La Sezione, pertanto, nel riservarsi l'accertamento delle eventuali conseguenze sul piano economico-finanziario derivanti dalla rilevata omissione, invita il Sindaco a trasmettere nel più breve tempo possibile, ove definiti e approvati successivamente al deposito della presente deliberazione, il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica. Ricorda, altresì, che per espresso disposto normativo (comma 612), entro il 31 marzo 2016 deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata la relazione sui risultati conseguiti e che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

II.3. Mancata adozione, nel 2013, del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ex art. 48 co.1, d.lgs. 198/2006.

Il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna*", all'art. 48 prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. La norma prevede che, in caso di mancato adempimento, venga applicata la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ne consegue che la mancata adozione del suddetto piano determina in capo alle amministrazioni inadempienti il


divieto di assunzione (*ex multis* sul punto, questa Sezione deliberazioni 26 aprile 2012, n. 281, e 18 giugno 2012, n. 403; Corte dei Conti per la Calabria, deliberazione 22 del aprile 2012 e da ultimo Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR). L'eventuale

inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

Come rappresentato nella parte in fatto l'Ente ha provveduto all'adozione del Piano nel corso del 2014, con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 2 aprile 2014. Nel 2013, pertanto, l'Ente era inottemperante all'obbligo di legge e, tuttavia, ha provveduto ad autorizzare l'istituto della mobilità in entrata, motivando detta scelta con il fatto che il trasferimento del rapporto di lavoro tra due enti sottoposti entrambi ai vincoli/limiti assunzionali non configura l'ipotesi di assunzione di nuovo personale.

L'assunto non può essere condiviso. Per espresso disposto normativo la mancata adozione del suddetto piano determina, in capo alle amministrazioni inadempienti, il divieto assoluto di assunzione di *<nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette>*.


Sotto il profilo da ultimo considerato, l'espressione "assunzione" si riferisce ad ogni fattispecie atta a consentire all'ente interessato di porre a carico del proprio bilancio l'utilizzo di nuove risorse umane. Con l'esplicito riferimento al regime sanzionatorio di cui all'art. 6 comma 6 del



D.Lgs. 165/2001, il legislatore ha, infatti, inteso sottolineare la necessaria coerenza dell'adozione del Piano, ponendo tale adempimento come indefettibile presupposto rispetto all'esercizio in concreto dell'Ente della propria facoltà assunzionale.

In specie, qualsiasi disquisizione circa la cd. "neutralità" dell'operazione operata tra enti, soggetti entrambi alle norme vincolistiche sulle assunzioni, appare inconferente in relazione all'inadempimento di cui trattasi posto che il divieto di assunzione rappresenta la sanzione prevista dal legislatore per l'inottemperanza dell'Amministrazione ad un proprio obbligo cogente di *fare*. Diversamente, la cd. "neutralità" derivante dalla mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa della spesa, nel rispetto di tutti gli altri vincoli assunzionali, sta semplicemente a significare che tale modalità di trasferimento non genera alcuna variazione della spesa complessiva - che pertanto rimane inalterata in termini globali nell'ambito dell'intero settore pubblico - e, quindi, l'operazione risulta neutra per la finanza pubblica.

Nessun pregio, pertanto, assume la circostanza addotta dal Comune di Istrana in sede istruttoria relativa al fatto che, in specie, si tratta di assunzione mediante mobilità volontaria, poiché la mobilità in entrata, di fatto, è una nuova assunzione per l'ente subentrante, a nulla rilevando in proposito che la risorsa fosse già incardinata nel ruolo organico di altra amministrazione che, pertanto, ne sopportava il relativo costo: il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro (Ente che riceve e ne sopporta gli oneri) a seguito di cessione del contratto da parte del precedente datore di lavoro (Amministrazione cedente che beneficia del



risparmio di spesa).

III. Questa Sezione, conclusivamente, ritiene che, ferme restando tutte

raccomandazioni già formulate in relazione a ciascun elemento di irregolarità/criticità, in relazione alle medesime vada assunta specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012.



PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, resa dall'organo di revisione del Comune di Istrana (TV), e della successiva istruttoria, in relazione al rendiconto medesimo:

- accerta lo sforamento del parametro di deficitarietà ministeriale n. 2 del D.M. 18/02/2013 relativo al *"Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà"*;
- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità del rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale, quali definiti con apposito D.M. del 18 febbraio 2013 per il triennio 2013-2015, e raccomanda l'effettuazione da parte degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per

quanto di propria competenza, di un attento monitoraggio della gestione dei residui in generale (attivi e passivi) in vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di legge ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- accerta che il Comune di Istrana non ha provveduto, nei termini di legge, all'adozione e al conseguente inoltro a questa Sezione, del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 1, comma 611 e 612, della Legge 23/12/2014, n. 190;
- accerta che il Comune di Istrana ha adottato solo nel corso del 2014, con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 2 aprile 2014, e quindi tardivamente rispetto al termine di legge, il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ex art. 48 co.1, d.lgs. 198/2006, e che nel 2013, in violazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dall'art. 48 sopra citato, che impone alle Amministrazioni inadempienti il divieto di assunzione di nuovo personale, il Comune medesimo ha provveduto ad autorizzare l'istituto della mobilità in entrata;
- richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate;
- dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del



Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Istrana (TV) per quanto di rispettiva competenza nonché alla locale Procura della Corte dei conti per i profili di eventuale competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2015.


Il Magistrato relatore

Dott.ssa Elena Brandolini



Il Presidente

Dott. Josef Hermann Rössler



Depositato in Segreteria il **16 MAR. 2016**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese



